

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14478 Anno 2021

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 26/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso 8130-2020 proposto da:

BATTAGLIA GIORGIO MARIA, BATTAGLIA PIETRO ,
elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi
dall'avvocato ANTONIO MARIA CARDILLO;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO GIUSY SRL , BIONDI GIUSEPPE , AMATO
TERESA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1681/2019 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO CHE

1.- Con contratto preliminare del 17.10.2003 la società Giusy srl ha promesso in vendita un immobile ai coniugi Pietro Battaglia e Salvatrice Ficicchia, per un prezzo complessivo di 597 mila euro, che in parte gli acquirenti hanno versato, fino a che si è scoperto che il bene, una villetta, non corrispondeva a quello dichiarato nel preliminare, che dunque non poteva essere eseguito.

Conseguentemente, i promissari acquirenti hanno agito in giudizio per la risoluzione del contratto, con atto di citazione del 8.11.2007.

Nelle more del giudizio, e precisamente il 29.7.2008, è stata conclusa una transazione con la quale la società Giusy si è impegnata a restituire la somma versata dai promissari acquirenti per un totale di 403 mila euro, di cui però ha corrisposto solamente 1000 mila euro, rendendosi inadempiente per la restante somma.

Ne è seguito un accordo con il quale gli amministratori della società, Giuseppe Biondi e Teresa Amato, per far fronte a questo debito, hanno trasferito un proprio bene al figlio dei promissari acquirenti, Giorgio Maria Battaglia. Il che è avvenuto con atto del 24.5.2010.

In quel momento, giova ricordarlo, la società Giusy srl, il cui debito veniva pagato con quel contratto di compravendita, era *in bonis*, essendo il fallimento esito della sentenza dichiarativa del 10.3.2014 (n. 43/ 2014).

2.- In seguito al fallimento ^{della Giusy s.r.l.} il curatore ha agito in giudizio verso gli acquirenti per far dichiarare inefficace nei confronti della curatela quella vendita: *in primis* all'esito della revocatoria, ed in subordine, all'esito dell'accertamento della simulazione.

Fuc

S

Il Tribunale di Catania ha accolto la domanda ^{di revocatoria} con decisione confermata dalla Corte di Appello, che gli acquirenti Piero e Giorgio Battaglia qui impugnano con due motivi di ricorso.

FUC

Non v'è costituzione della curatela intimata.

CONSIDERATO CHE

3.- La *ratio* della decisione impugnata.

La Corte di merito riconosce che la Giusy srl è una società di capitali e dunque che il suo patrimonio è separato da quello degli amministratori, che sono gli autori dell'atto di disposizione; riconosce altresì che questi ultimi non hanno disposto di un bene della società, bensì di un bene del loro patrimonio, ed a titolo personale (p. 3 della sentenza).

FUC

Ciò premesso, i giudici di appello ritengono che l'atto di vendita, del bene personale, da parte degli amministratori di società non può costituire un adempimento del debito che la società aveva assunto verso i suoi promissari in quanto i due alienanti sono terzi rispetto al rapporto di debito e credito – che vedeva opposta la società ai Battaglia- e l'articolo 2901 c.c., nell'impedire la revocatoria di un atto di disposizione fatto in adempimento di un debito, presuppone che l'adempimento sia fatto dal debitore e non da un terzo; qui invece si tratterebbe di un adempimento del terzo, fatto con *datio in solutum* (p. 4: “si è verificata una sorta di *datio in solutum*”).

FUC

Ovviamente, la Corte si domanda perché mai, ammesso che questo atto non possa considerarsi adempimento di un debito ai sensi dell'art. 2901 c.c., ^{essa} costituisca invece un depauperamento della società, e trova la risposta nel fatto che si tratta di un depauperamento per gli amministratori che avrebbero dovuto mantenere integro il loro patrimonio in caso di azione di responsabilità propria o di estensione della responsabilità della società.

FUC

FUC

Sc

Infine, la Corte di merito sospetta di questa alienazione per via del fatto che non vi sarebbe prova del pagamento del corrispettivo, ma pur dopo aver preso atto che il trasferimento del bene era stato effettuato *solutionis causa*.

Fuc

4.- I ricorrenti contestano questa *ratio* con due motivi.

Con il **primo motivo** denunciano violazione dell'articolo 2901 c.c.

Essi evidenziano innanzitutto che il trasferimento era stato fatto dagli amministratori, terzi rispetto alla società, a vantaggio di quest'ultima, e per estinguere un debito della medesima, così che non vi ~~è~~ ^{Sarebbe} stato alcun depauperamento della società, ma semmai arricchimento e che il pagamento effettuato dal socio in favore della società deve intendersi come conferimento ai sensi dell'articolo 2467 c.c.; che non si è tenuto conto della circostanza che il pagamento è avvenuto ben prima del fallimento e che è avvenuto *solutionis causa*.

Fuc

Il motivo è fondato.

Giova premettere che la transazione con cui la società si è obbligata a risarcire i promissari acquirenti è del 2008, il trasferimento del bene, effettuato dai ricorrenti- ai promissari acquirenti- ad estinzione della obbligazione della società è del 2010, mentre il fallimento è intervenuto nel 2014: l'atto di disposizione è dunque anteriore alla apertura della procedura concorsuale. Va ricordato altresì che l'azione proposta dal Fallimento non è di revocatoria fallimentare bensì di revocatoria ordinaria.

Ciò premesso, il Fallimento chiede la revocatoria (o la dichiarazione di simulazione) di un atto di disposizione del terzo, che ha ad oggetto un bene di costui: è pacifico che i due ricorrenti, sebbene amministratori della società, non hanno utilizzato un bene di quest'ultima per estinguere il debito sociale, ma hanno utilizzato un bene proprio, ed è

Fuc

altrettanto pacifico che, trattandosi di società di capitali, v'era separazione del patrimonio della società da quello dei soci.

Già questa circostanza è rilevante per escludere che l'atto possa essere stato pregiudizievole per la società, non avendo intaccato il patrimonio di quest'ultima.

Del tutto irrilevante è dunque il richiamo alla giurisprudenza che si è formata in tema di revocatoria fallimentare e che esclude la revocabilità del pagamento fatto dal terzo alla società fallita quando il terzo abbia utilizzato beni propri, e quando ovviamente ad agire per la revocatoria sia il creditore del fallito (per esempio Cass. 13092/ 2008): qui agisce la società, *rectius* il Fallimento, assumendo il pregiudizio derivante dall'atto del terzo che ha adempiuto ad un debito della società stessa.

Se il terzo avesse utilizzato beni della società per adempiere, ossia l'amministratore avesse agito in tale sua qualità, ed avesse trasferito beni o denaro sociali ad altri, l'atto avrebbe potuto considerarsi come rivolto ad eludere gli interessi dei creditori, depauperando la garanzia che la società poteva offrire loro, e fatta sempre salva l'ipotesi che tale atto fosse giustificato dall'adempimento di un debito scaduto.

Qui, invece, la stessa Corte di merito dà atto che il terzo- l'amministratore della società- agisce in proprio e dispone, in proprio, di un suo bene- il che già esclude che l'atto di disposizione possa considerarsi lesivo della garanzia patrimoniale che la società poteva essere in grado di offrire.

Inoltre, l'atto è compiuto *solutionis causa*, ed anche questo è accertato dalla Corte di merito, che parla di *datio in solutum*: è noto che il terzo può adempiere ad un debito altrui anche mediante prestazione di cosa diversa, come in questo caso, in cui gli amministratori hanno trasferito la proprietà di un bene per estinguere un debito in denaro. A fronte di tale constatazione è superfluo sottolineare, come fa la Corte di merito,

Fuc

Fuc

Fuc

S

che non risulta pagato alcun prezzo per il trasferimento del bene, una volta ammessa per pacifica la funzione solutoria del detto trasferimento.

In conclusione, non c'è alcun presupposto perché il Fallimento possa ritenere che il trasferimento del bene costituisca un atto dispositivo del patrimonio sociale – ad opera di terzi- lesivo della garanzia patrimoniale dei creditori: l'atto proviene da un terzo, che dispone di un patrimonio proprio e non della società e che, anzi, adempie ad un debito di quest'ultima, accrescendo semmai, e non già depauperando il patrimonio sociale, nel quale, senza quel pagamento vi sarebbe stato un debito da contabilizzare.

Pare peraltro strana l'affermazione dei giudici di merito secondo cui l'atto è pregiudizievole nel senso che riduce la garanzia che, in ipotesi, avrebbe potuto offrire l'amministratore in caso di azione di responsabilità o di estensione della procedura nei suoi confronti, posto che si tratta di una mera ipotesi, peraltro estranea all'ambito del giudizio.

5. Con il **secondo motivo** si denuncia violazione dell'articolo 92 c.p.c. e si contesta la correttezza della decisione nella parte in cui ha liquidato a favore del Fallimento le spese del doppio grado di giudizio.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese. *del giudizio di cassazione.*

Roma 13 aprile 2021

Il Presidente

Fuc

Ufficario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Fuc

Fuc